

Chiarimento n. 1

L'articolo 7 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale della procedura in oggetto (*“Modalità organizzative per l'esecuzione delle prestazioni”*), nel descrivere la composizione minima del gruppo di lavoro richiesto per l'esecuzione del servizio di assistenza tecnica, precisa che una persona non può cumulare più di uno dei profili professionali riportati nella tabella alle pagg. 13-16, né può cumulare due figure dello stesso profilo.

Sempre il medesimo Capitolato prevede, tra i criteri di valutazione delle offerte tecniche di cui all'art. 6, la presenza nel gruppo di lavoro offerto di “ruoli aggiuntivi” con adeguato impegno temporale rispetto al dimensionamento minimo richiesto dall'art. 7, senza oneri aggiuntivi per la stazione appaltante.

Tanto premesso e fermo restando il divieto per la medesima persona di ricoprire due o più profili professionali minimi richiesti dal capitolato di gara, si chiede a codesta Stazione appaltante di confermare che la stessa persona, inserita nel gruppo di lavoro in corrispondenza di uno dei profili previsti dall'art. 7, possa contestualmente ricoprire anche un ruolo “aggiuntivo” ai sensi dell'art. 6, garantendo per quest'ultimo un impegno ulteriore e senza oneri per l'Amministrazione regionale.

Risposta chiarimento n. 1

L'art 6 del capitolato “subcriterio 2.3” attribuisce 10 punti per le “Figure professionali aggiuntive”, specificando che *“Viene valutata con maggior favore la proposta che presenta ruoli aggiuntivi con adeguato impegno temporale rispetto al dimensionamento minimo richiesto nel presente capitolato, senza oneri aggiuntivi per la stazione appaltante”*.

In analogia a quanto richiesto nella composizione del gruppo di lavoro (art. 7 *“Una persona non può cumulare più di uno dei suddetti profili professionali, né può cumulare due figure dello stesso profilo”*), una stessa persona - inserita nel gruppo di lavoro in corrispondenza di uno dei profili previsti dall'art. 7 - NON può contestualmente ricoprire anche un ruolo “aggiuntivo” ai fini del calcolo del punteggio di cui all' art 6 “subcriterio 2.3”.